



Tribunale Ordinario di ROMA
Sezione GIP—GUP Ufficio 30 Giudice: Valerio Savio

proc.to 663 / 2021 r. g .n .r. Procura della Repubblica Tribunale Roma
proc.to 32763 / 2021 reg. gen. Ufficio GIP-GUP Tribunale Roma

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
A SEGUITO DI OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA
ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

il Giudice per le Indagini Preliminari, Valerio SAVIO ,

*letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe , di indagini preliminari per ipotesi di reato iscritte nel registro ex art. 335 c.p.p. con riferimento alle persone indagate **RANUCCI Sigfrido nato a Roma 23.8.1961** e **DI MARE Franco nato a NAPOLI 28.7.1955** e con riguardo ai seguenti reati: **616, 595 c.p. ;***

esaminati gli atti , sentite le Parti comparse all'udienza camerale del giorno 24.11.2023, e sciogliendo l'adottata riserva;

ritenuto , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 408 c.p.p. , come già allo stato degli atti possa rilevarsi che gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non siano in alcun modo idonei a fondare una "ragionevole previsione di condanna" nei confronti della persona indagata , e ciò per l'evidente insussistenza delle ipotesi di reato per cui si procede , tenuto conto di quanto segue:

- *con riguardo al reato di cui all'art. 616 c.p., del fatto che è pacifico in atti, non contestato da parte querelante né in querela né in seguito, e anche provato dalle dichiarazioni di fonti terze (vedi s.i.t. di MOTTOLA Giorgio) che RANUCCI Sigfrido sia entrato in possesso della mail "incriminata" da fonti aperte (nella specie dal database del Consorzio di giornalismo investigativo ORGANIZED CRIME and CORRUPTION REPORTING PROJECT, di cui la testata Report era all'epoca partner), condotta che in alcun modo può essere anche lontanamente sussumibile al "prendere cognizione di una corrispondenza chiusa" diretta ad altri, o ad altra delle condotte descritte nell'art. 616 c.p. (e ciò a prescindere dal fatto che la mail non aveva per oggetto fatti privati , e aveva ad oggetto fatti all'epoca già noti pubblicamente sin dal marzo 2018, si vedano in atti le dichiarazioni a s.i.t. dello stesso GIULI);*
- *con riguardo al reato di cui all'art. 595 c.p., che l'aver partecipato alla materiale formazione di un documento programmatico culturale di un importante partito politico nazionale sia fatto che non si vede come possa essere lesivo della reputazione di un*

professionista, nella specie di Alessandro GIULI, al contrario essendo fatto che attesta pubblicamente dell'elevata influenza professionale e culturale del giornalista medesimo e quindi, se si vuole, della sua forte caratura personale e professionale (e ciò, ancora una volta a prescindere dal fatto che fosse notizia nota, essendo Giuli a sostenere già in un post del 28.10.2020 di avere presentato il programma culturale in questione in conferenza stampa a Montecitorio con due politici di rilievo nazionale come Giancarlo GIORGETTI e Matteo SALVINI);

- con riguardo sempre al reato di cui all'art. 595 c.p., che non si vede per quale ragione avere partecipato professionalmente alla stesura del programma culturale del partito della Lega avrebbe operato o anche solo rischiato di operare "una traslazione" verso Alessandro GIULI del "disvalore espresso dalla trasmissione nei confronti di Andrea MASCETTI", la trasmissione non avendo chiamato in causa l'odierno querelante per nulla altro che non la partecipazione appunto alla formazione di tale programma, vicenda utilizzata da REPORT solo per dimostrare che Andrea MASCETTI, quale supervisore del programma medesimo, aveva un ruolo politico nella LEGA, contrariamente a sue recenti pubbliche affermazioni;
- con riguardo a entrambe le fattispecie, che anche ove si ritenesse – per quanto sopra erroneamente – che la condotta oggetto di querela integri i due reati, sussisterebbe pienamente l'esimente dell'esercizio da parte del giornalista del diritto di cronaca: trattandosi della divulgazione di fatto vero (la mail), attinto da fonte accreditata a livello internazionale e quindi affidabile, comunicata con continenza non contestata in atti nemmeno da parte querelante (anche per il fatto che oggetto della comunicazione giornalistica erano nella trasmissione in parola i rapporti di Andrea MASCETTI con la Lega Nord e non certo Alessandro GIULI), e trattandosi di fatto di indiscutibile interesse pubblico (e ci si riferisce e rileva qui non Andrea MASCETTI e le inchieste che potevano all'epoca riguardarlo bensì, atteso il contenuto della querela di GIULI – e non di MASCETTI – le modalità di formazione di un documento programmatico culturale di un partito nazionale ampiamente rappresentato in Parlamento);

dato atto che da quanto sopra deriva l'infondatezza del pari della notizia di reato relativa al Direttore DI MARE Franco,

P.Q.M., visti gli artt. 116, 408–415 c.p.p.,

1) dispone l'archiviazione del procedimento, e la restituzione degli atti al P.M.;

2) autorizza il rilascio a spese dell'istante che ne abbia interesse di copie degli atti, di estratti o certificati di singoli atti, salvi i divieti di pubblicazione nei termini di cui all'art. 114 c.p.p.;

3) si comunichi al P.M., si notifichi alla persona indagata ed a parte opponente presso i rispettivi Difensori, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 comma 7 c.p.p.

Manda la Cancelleria per ogni altro adempimento di competenza.

ROMA, 19.1.2024

il Giudice per le indagini preliminari
(Valerio SAVIO)

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 19/1/2024

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Silvia Cardai